Lunedi' 10/03/2025

I termini nel processo civile

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel processo civile, i termini degli atti processuali, ossia i periodi di tempo entro i quali devono essere compiuti determinati atti del processo, sono disciplinati dagli articoli da 152 a 155 c.p.c..
Comprendere queste disposizioni Ã¨ fondamentale per chiunque sia coinvolto in un procedimento civile, sia come parte, sia come professionista del diritto.
L'articolo 152 c.p.c. precisa innanzitutto che â€œI termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla leggeâ€• (cosiddetti â€œtermini legaliâ€•)eâ€œpossono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.â€•
Pertanto lâ€™art. 152 c.p.c. distingue tra:

- Termini legali: stabiliti direttamente dalla legge.

- Termini giudiziari: stabiliti dal giudice.

Chiarisce inoltre che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Il codice pertanto classifica i termini in perentori e ordinatori.
Lâ€™art. 153 c.p.c. chiarisce che â€œI termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sullâ€™accordo delle parti.â€•
Questo articolo sancisce l'improrogabilitÃ dei termini perentori, sottolineando che, una volta scaduti, non Ã¨ piÃ¹ possibile compiere l'atto processuale previsto, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.
Lâ€™applicazione di questo concetto al processo, puÃ² comportare conseguenze molto gravi per chi non rispetta i termini perentori, ad esempio:

- la decadenza dal potere di compiere lâ€™atto processuale.

- lâ€™inammissibilitÃ dellâ€™atto compiuto tardivamente.

- lâ€™improcedibilitÃ o lâ€™estinzione del procedimento (es. mancata impugnazione nei termini).

- la possibile perdita del diritto sostanziale collegato allâ€™azione giudiziaria.

Un esempio di termine perentorio Ã¨ il termine per proporre appello contro una sentenza (art. 325 c.p.c.), che Ã¨ di 30 giorni. Se la parte non rispetta questo termine, perde il diritto di impugnare la sentenza e questa diventa definitiva. Questo perchÃ© il termine per l'appello Ã¨ considerato essenziale per garantire la certezza del diritto e la stabilitÃ delle decisioni giudiziarie.
Solo la legge puÃ² spostare un termine perentorio, come Ã¨ ad esempio successo durante lâ€™emergenza COVID, ove Ã¨ stata eccezionalmente stabilita la sospensione del â€œdecorso dei termini per il

compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penaliâ€•.
Il codice lascia inoltre discrezionalitÃ al giudice, al fine di valutare â€“ caso per caso - se il termine, per quanto perentorio, non Ã¨ stato da una parte rispettato per causa ad essa non imputabile, come risulta dallâ€™ultimo periodo dellâ€™art. 153 cpc: â€œLa parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puÃ² chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dellâ€™articolo 294, secondo e terzo comma.â€•
Lâ€™art. 154 c.p.c. dispone viceversa in tema di termine ordinatorio e chiarisce giÃ nel titolo che il termine ordinatorio Ã¨ prorogabile da parte del giudice. â€œIl giudice, prima della scadenza, puÃ² abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puÃ² avere una durata superiore al termine originario. Non puÃ² essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.â€•
Per quanto lâ€™art. 152 c.p.c. precisi che â€œi termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentoriâ€•, sono tanti i termini che il c.p.c. stesso indica come perentori.
Ad esempio:Â

- lâ€™art. 325 c.p.c. - Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre impugnazione Ã¨ di trenta giorni, se l'atto Ã¨ notificato, e di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in caso contrario. Tali termini sono perentori.

- lâ€™art. 327 c.p.c. - Decadenza dall'impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione, il termine per proporre impugnazione non puÃ² superare sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine Ã¨ perentorio.

- lâ€™art. 641 c.p.c. â€“ Opposizione

L'ingiunto puÃ² proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
In realtÃ , i termini legali sono generalmente perentori, cioÃ¨ non possono essere prorogati, mentre i termini giudiziari possono essere sia ordinatori (prorogabili), sia perentori (non prorogabili), a seconda di quanto stabilito dal giudice.
I termini perentori sono essenziali per la certezza del diritto, soprattutto riguardo all'impugnazione degli atti e alla costituzione in giudizio.
I termini ordinatori hanno una funzione di regolazione del processo e la loro inosservanza non porta necessariamente alla decadenza, ma puÃ² avere conseguenze processuali.
Infine, l'articolo 155 disciplina il computo dei termini, stabilendo le regole per il calcolo dei giorni, dei mesi e degli anni. In particolare, prevede che:

- nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali;

- per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune;

- i giorni festivi si computano nel termine;

- se il giorno di scadenza Ã¨ festivo, la scadenza Ã¨ prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica altresÃ¬ ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato; mentre resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivitÃ giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto Ã¨ considerata lavorativa.